

## Questions

**1) Please provide information as to whether and how the statutory minimum wage is regularly adjusted/indexed to the cost of living. Please indicate when this last happened, specifically whether it has been adjusted /indexed since the end of 2021.**

**2) Please provide information on any supplementary measures taken to preserve the purchasing power of the minimum wage since the end of 2021.**

In Italia non esiste un salario minimo legale.

La tutela di un livello adeguato della retribuzione è espressamente garantita dalla Costituzione italiana, in particolare dall'articolo 36, che stabilisce - al primo comma - che: "*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.*".

In attuazione di tale principio costituzionale, i contratti collettivi nazionali di lavoro - accordi tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed un'organizzazione o più di lavoratori - oltre a disciplinare le condizioni di lavoro stabiliscono anche i livelli retributivi, determinandone l'importo in base al settore economico, alla qualifica del lavoratore (operaio, impiegato, quadro, dirigente) e al livello contrattuale corrispondente alla mansione svolta.

Questi accordi possono talvolta includere disposizioni specifiche volte a favorire l'adeguamento dei salari minimi all'inflazione.

Appare utile evidenziare che in caso di mancato rispetto del principio costituzionale da parte di un contratto collettivo, è rimesso al Giudice il potere di accertare la violazione dell'articolo 36 della Costituzione per tutelare la dignità e la libertà del lavoratore.

**3) For States Parties with no statutory minimum wage, please describe any measures taken to preserve the purchasing power of the lowest wages since the end of 2021.**

La politica economica e fiscale adottata in Italia, a partire dalla fine dell'anno 2021 e inizio 2022, è stata caratterizzata da una serie di interventi *ad hoc* volti a fronteggiare principalmente la crisi energetica e le sue conseguenze sull'indice generale dell'inflazione.

La straordinaria crescita dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari, si è progressivamente estesa alle altre voci di consumo, trasferendo parte dei maggiori costi ai consumatori, determinando, di conseguenza, un costante incremento del tasso d'inflazione con conseguente perdita del potere d'acquisto delle famiglie.

Quindi, se inizialmente le misure fiscali comprendevano per lo più interventi diretti a contenere la spesa per l'elettricità, il gas naturale e il carburante, successivamente, a causa del crescente aumento dei prezzi esteso anche ad altri beni, si è dovuto intervenire introducendo, nel corso del 2022, anche misure temporanee per proteggere il potere d'acquisto delle famiglie e la liquidità delle imprese.

In particolare, con la legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ed i successivi decreti attuativi, il Governo attua importanti novità in materia di fisco e lavoro con l'obiettivo di sostenere l'economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine, riducendo il carico fiscale per famiglie e imprese colpite dagli effetti della pandemia e della guerra Russia- Ucraina.

Si è quindi cercato di alleggerire la situazione intervenendo *in primis* con lo stanziamento di un fondo di risorse economiche destinate a contenere gli aumenti delle bollette di luce e gas, che si affianca ad una serie di provvedimenti fiscali per sostenere imprese, famiglie e lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi economica, di contrasto alla povertà, di supporto al sistema produttivo per

mantenerne la competitività e favorire la ripresa dell'economia.

Si riportano di seguito le principali misure messe in atto nel 2022:

#### ***Contenimento della spesa per le bollette di luce e di gas.***

Si interviene su più fronti attraverso:

- l'eliminazione degli oneri generali di sistema<sup>1</sup> che si applicano alle utenze domestiche di energia elettrica e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per gli altri usi, e la riduzione degli oneri per le restanti utenze di energia elettrica non domestiche (es. *attività commerciali, professionali o artigianali*), senza applicazione degli interessi;
- la riduzione degli oneri di sistema per il gas naturale applicata a tutte le utenze;
- un piano di rateizzazione in più rate mensili per i clienti di utenze domestiche per le bollette non pagate;
- un piano di rateizzazione in più rate mensili per i clienti di utenze domestiche per le bollette non pagate;
- il potenziamento del bonus sociale luce e gas per gli utenti domestici che versano in condizioni economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute, introdotto con il cosiddetto *Decreto Rilancio* - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, contenente Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale tipologia di bonus sociale consiste nella possibilità di usufruire di uno sconto automatico in bolletta per tutti gli utenti domestici in condizioni economicamente svantaggiate. Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico di tale bonus agli aventi diritto è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.

- il potenziamento e l'ampliamento dei buoni carburante (per i lavoratori privati) e del *bonus per il trasporto pubblico*.

Il Decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. *Decreto Crisi Ucraina*) contenente "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" - convertito con la legge 20 maggio 2022, n. 51 - ha riconosciuto, per l'anno 2022, alle aziende private la possibilità di assegnare con un atto di liberalità ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro, peraltro non tassabile.

#### ***Riconoscimento di crediti d'imposta per le imprese a compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas (c.d. bonus energia per le imprese).***

La maggior parte delle risorse è stata destinata alle imprese ed esercizi commerciali (bar e ristoranti) a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale, ma somme consistenti sono state erogate anche ad altre imprese, tra cui quelle nel settore del *trasporto su strada*, dell'*agricoltura* e della *pesca*.

---

<sup>1</sup> Gli oneri di sistema costituiscono un corrispettivo a copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico o per il sistema gas e vengono conteggiati all'interno delle bollette in aggiunta alle altre voci di costo. Vengono applicati a tutte le utenze e sono quantificati diversamente per luce e gas.

Per quanto riguarda il settore elettrico, tra gli interventi finanziati attraverso gli oneri generali di sistema vi sono la messa in sicurezza del nucleare, l'incentivazione alle fonti rinnovabili, le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia e il finanziamento di progetti di ricerca.

Inoltre, gli oneri di sistema assicurano allo Stato i fondi necessari a sostenere economicamente le spese energetiche delle fasce più povere della popolazione. Nel settore gas invece gli oneri contribuiscono allo sviluppo di progetti di efficienza energetica, al recupero degli oneri di morosità nei servizi ultima istanza e alla copertura del bonus gas.

### **Esonero dei contributi previdenziali.**

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, viene riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per *l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti* a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi pari a 0,8 punti percentuali.

Rimangono esclusi i rapporti di lavoro di tipo domestico, i quali prevedono l'applicazione di aliquote previdenziali già in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'aumento dell'esonero contributivo al 2%, a partire da luglio 2022 (e fino a dicembre 2022), è stato successivamente stabilito dal *Decreto Aiuti Bis*<sup>2</sup> (in linea di continuità con il precedente *Decreto Aiuti*<sup>3</sup>) che ha incrementato il precedente esonero di 0,8 punti percentuali di 1,2 punti percentuali, per gli stessi destinatari.

Tale misura mira a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e alla moderazione della crescita salariale.

### **Accesso al credito e liquidità delle imprese.**

Viene prorogata, grazie ad uno stanziamento aggiuntivo, al 30 giugno 2022, la copertura del Fondo di garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID.

Viene prorogata al 30 giugno 2022 anche la garanzia di SACE<sup>4</sup> a supporto della liquidità delle imprese messe in crisi dalle misure di contenimento dell'epidemia (cd. "Garanzia Italia").

### **Sostegno a turismo, spettacolo e settore auto.**

Viene istituito un Fondo *ad hoc* da 150 milioni di euro per il 2022 a sostegno delle attività economiche del settore del *turismo*, dello *spettacolo* e dell'*automobile* gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e, al fine di razionalizzare gli interventi diretti alla promozione turistica ed all'attrattività del territorio nazionale, vengono istituiti altri due fondi, con uno stanziamento complessivo di 530 milioni di euro per il periodo 2022-2025.

### **Agevolazioni varie.**

Introduzione di erogazioni monetarie "*una tantum*" riconosciute ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, nonché ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, ai lavoratori domestici, ai beneficiari di indennità di disoccupazione e del reddito di cittadinanza.

### **Riduzione delle accise sui carburanti.**

Si proroga fino al 31 dicembre 2022 lo sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel e la conferma del taglio di 30,5 centesimi al litro.

### **Welfare aziendale e fringe benefit.**

Innalzamento del tetto dell'esenzione fiscale dei cosiddetti *bonus aziendali* dal precedente importo di 258,23 euro a quello pari a 600 euro; una misura di welfare aziendale pensata per rendere più pesanti gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze.

In particolare, l'articolo 12 del Decreto *Aiuti Bis* sopra menzionato dispone che il valore dei beni e/o dei servizi forniti al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche dell'*acqua*, dell'*energia elettrica* e del *gas naturale*, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), nel limite complessivo di 600 euro che non è quindi soggetto a tassazione.

<sup>2</sup> Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 - convertito nella Legge 21 settembre 2022, n. 142 - *Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*.

<sup>3</sup> Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50- convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91 - *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*.

<sup>4</sup> SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo.

### **Bonus prima casa under 36.**

Per favorire l'autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “*Sostegni bis*”<sup>5</sup>) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l'acquisto della “prima casa”.

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal citato decreto *Sostegni bis* e successivamente, per effetto della legge di bilancio 2023, sono state prolungate di un ulteriore anno (31 dicembre 2023).

### **Assegno unico e congedi.**

Un altro importante intervento attuato dal Governo a supporto dei nuclei familiari è il c.d. *Assegno Unico e Universale* (AUU).

È una misura di sostegno economico alle famiglie introdotta a decorrere dal 1° marzo 2022 dal Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 23 (e successive modifiche)<sup>6</sup> attribuita per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L'Assegno è definito “*unico*”, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e “*universale*” in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) o con ISEE superiore alla soglia massima prevista (euro 43.240 euro).

L'importo è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell'ISEE in corso di validità e varia in base a tale valore, più è basso maggiore sarà l'importo dell'assegno.

È rivolto a lavoratori dipendenti (pubblici e privati), autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati e riguarda i cittadini italiani o dell'Unione europea di uno Stato membro dell'Unione europea, o un loro familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

E', altresì, riconosciuto agli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro concesso per svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca con autorizzazione a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

L'Assegno unico non assorbe né limita gli importi del *bonus asilo nido* che rappresenta un contributo di sostegno al reddito del valore massimo di mille euro per il pagamento delle rette di asili nido - pubblici e privati autorizzati – e per il pagamento di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

E' compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

E', inoltre, compatibile con il Reddito di cittadinanza, di cui si dirà successivamente.

Per l'assegno unico universale figli relativo all'anno 2023, si è prevista una maggiorazione.

È disposto infatti un rialzo del 50% dell'assegno per il primo anno di vita del bambino, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli, oltre a modifiche per i figli disabili.

Si è altresì rivista la normativa sui congedi parentali che ha introdotto il pagamento di un mese in più retribuito all'80% anziché al 30%, a favore sia delle madri che dei padri che ne beneficiano.

<sup>5</sup> Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

<sup>6</sup> Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 4 aprile 2021, n. 46.

In linea con le raccomandazioni della Commissione europea, a partire dalla fine del 2022, la politica economica e fiscale italiana è stata orientata verso la graduale eliminazione delle misure di emergenza, alleggerendo la pressione sulla finanza pubblica.

Si è proseguito ad assicurare il sostegno ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese, soprattutto a quelle in condizioni di maggior vulnerabilità, e ad anticipare la cessazione di quelle misure che generano distorsioni in termini di segnali di prezzo o che sono in contrasto con gli obiettivi di risparmio ed efficienza energetica.

Di seguito si riportano le misure e gli interventi messi in atto dal Governo nel primo trimestre 2023 - per effetto della *legge di bilancio 2023* - legge 29 dicembre 2022, n. 197 - al fine di aiutare imprese e famiglie contro il caro energia e l'inflazione, con l'obiettivo di azzerare man mano l'IVA soprattutto sui beni di prima necessità.

**Esonero sulla quota dei contributi previdenziali** per l'*invalidità, la vecchiaia e i superstiti* a carico del lavoratore - già previsto nel 2022, come sopra indicato - prolungato dalla citata legge n. 197/2022.

E' stato prorogato fino alla fine del 2023 e recentemente rafforzato dall'ulteriore taglio di 4 punti percentuali introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (*decreto lavoro*) - *Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*;

**Proroga delle misure di contenimento dei costi delle bollette di luce e gas** per famiglie, imprese ed enti pubblici.

**Proroga dei bonus sociali per le utenze di energia elettrica e gas**, con contestuale ampliamento dei beneficiari (clienti domestici economicamente svantaggiati e quelli in gravi condizioni di salute), attraverso l'innalzamento della soglia massima dell'ISEE per l'accesso al beneficio.

Confermata anche la rateizzazione del debito senza sospensione della fornitura per clienti morosi.

**Proroga e potenziamento del credito d'imposta.**

Sono state rafforzate le aliquote dei crediti d'imposta per le PMI *gasivore, energivore e non energivore*, con un ulteriore aumento delle percentuali di copertura di tali crediti fino a fine giugno 2023.

Confermato anche il *bonus* carburante per imprese agricole e per la pesca.

**Esenzioni contributive** per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con redditi medio-bassi (fino a 35.000) euro per tutto il 2023 (cd *Taglio del cuneo fiscale*), con conseguente aumento dello stipendio, in base alle seguenti percentuali:

3 punti per redditi sotto i 25.000;

2 punti per i redditi fino a 35.000 euro.

**Proroga del bonus benzina.**

**Tregua fiscale e rottamazione.**

La cd "tregua fiscale" consiste nel riconoscimento di sconti sulle somme dovute alle Agenzie fiscali, e in determinati casi anche della cancellazione, per importi inferiori a 1.000 euro, dovuti tra il 2000 e il 2015. La scadenza per richiedere il condono, inizialmente prevista per il 31 gennaio, è slittata al 31 marzo 2023.

Prorogate a tutto il 2023, come già anticipato, anche le agevolazioni per l'acquisto prima casa per i *giovani under 36*.

Il Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 - convertito in legge 26 maggio 2023, n. 56 - recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" - ha esteso anche al secondo trimestre dell'anno

2023 i provvedimenti adottati per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Da ultimo, per effetto del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 - *Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi* – si è ulteriormente rafforzato il processo di *phasing out*, prorogando alcune misure di sostegno al terzo trimestre del 2023, quali:

- il potenziamento dei *bonus* sociali in bolletta;
- l'azzeramento degli oneri generali di sistema sulle bollette del gas;
- la riduzione al 5% dell'aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili ed industriali, estesa anche alle somministrazioni di energia termica ed alle forniture di servizi di teleriscaldamento (bonus teleriscaldamento).

#### ***Riduzione IVA e carta risparmio spesa.***

Alla riduzione dell'IVA al 5% per i prodotti per l'infanzia, si affianca un ulteriore stanziamento di 500 milioni di euro destinato alla Social Card “*Dedicata a Te 2023*”, chiamata anche “*Carta Risparmio Spesa*”.

Si tratta di una carta prepagata su cui è caricata una somma “*una tantum*” di Euro 382,50 che viene assegnata dai Comuni alle famiglie in difficoltà economica e da utilizzare per l'acquisto di beni di prima necessità.

I beneficiari sono individuati tra coloro che hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro, tenendo conto del numero dei componenti della famiglia, della presenza di figli e della loro età.

Si introduce, inoltre, il nuovo “*reddito alimentare*”, la misura con cui vengono distribuiti i pacchi alimentari con il cibo invenduto a chi si trova in stato di povertà assoluta.

#### ***Welfare aziendale e fringe benefit.***

Il Decreto-legge n.48/2023 (*Decreto lavoro*<sup>7</sup>) ha previsto alcune agevolazioni fiscali per il lavoratore dipendente con figli a carico. Nello specifico, l'articolo 40 ha innalzato per il 2023 fino a 3 mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro, aumentati a 600 per il 2022) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi - ricevuti dai datori di lavoro - esenti da tassazione.

Lo stesso decreto ha inoltre incluso tra i “*bonus*” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas (analogamente a quanto previsto per l'anno 2022).

Si rinvia per maggiori dettagli a quanto riportato in riferimento alla domanda n.4.

Appare utile segnalare, da ultimo, nell'ambito della politica fiscale ed economica in atto, un'ulteriore iniziativa di recente adozione - il c.d. “*patto anti-inflazione*” - siglato dall'attuale Governo e trenta associazioni di imprese il 28 settembre 2023.

L'accordo prevede la vendita a prezzi bloccati o scontati di una serie di prodotti alimentari di base e di largo consumo.

In base a quanto previsto nel patto, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, un'ampia serie di prodotti è soggetta a determinati sconti decisi dagli aderenti, che potrebbe aiutare le famiglie a risparmiare tra 100 e 150 euro.

Lo sconto si applica su alcuni prodotti di largo consumo, come *pasta, carne, passata di pomodoro, zucchero, latte, uova, riso, sale, farina, cereali, saponi, farmaci di largo consumo*.

I prodotti scontati a seguito del patto anti-inflazione sono muniti di un apposito “*bollino tricolore anti inflazione*”.

<sup>7</sup> Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 - *Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro* - convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio, 2023, n. 85.

L'acquisto a prezzi ribassati può avvenire presso le imprese che hanno sottoscritto il patto. Tra queste vi sono centinaia di piccole attività di vendita al dettaglio, oltre a diverse catene di supermercati e discount, che applicano gli sconti nei loro punti vendita, che sono più di 25mila. Oltre al sostegno delle grandi catene di supermercati, un ruolo fondamentale nel funzionamento del patto anti-inflazione è rivestito anche dai produttori che aderiscono al taglio dei prezzi.

**4) Please provide information as whether the cost of living crisis has led to the extension of in-work benefits.**

Nel 2022 le prestazioni lavorative sono state oggetto di una significativa revisione nell'ambito della più ampia riforma fiscale introdotta con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale su lavoratori e pensionati. La revisione dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) ha previsto la rimodulazione delle aliquote e dei relativi scaglioni e la riorganizzazione della normativa sulle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.

In particolare, sono state modificate le detrazioni fiscali per le principali tipologie di contribuenti, aumentandone l'importo e ampliandone la platea. I redditi fino a 15.000 euro continuano a ricevere il trattamento integrativo (il cosiddetto bonus IRPEF di 100 euro), mentre quelli da 15.000 a 28.000 euro lo ricevono in base all'ammontare delle loro deduzioni. A partire da questa soglia, la detrazione integrativa viene incorporata nella deduzione fiscale, che si riduce gradualmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito di 50.000 euro.

Il cosiddetto "Decreto Lavoro" (d.l. n. 48/2023) ha, inoltre, introdotto alcune novità in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico: l'articolo 40 stabilisce, per il periodo d'imposta 2023 e solo a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall'art. 51, comma 3, terzo periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi -TUIR (**c.d. bonus 3000 euro**).

In deroga al precitato art. 51, comma 3, e limitatamente al periodo d'imposta 2023, il richiamato art. 40 stabilisce un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente e, analogamente all'art. 12 del decreto-legge n. 115/2022 (*Decreto Aiuti-bis*), include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche «le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale».

L'agevolazione, valida unicamente per l'anno d'imposta 2023, si applica ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del citato TUIR.

E' riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR, in quanto per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale.

L'art. 40, comma 3, subordina l'applicazione della misura agevolativa alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avere diritto al beneficio, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

Il regime dell'art. 40 del Decreto Lavoro, limitato all'anno d'imposta 2023, rappresenta un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Pertanto, per fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ogni dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l'insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori

buoni benzina, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

**5) Please provide information on changes to social security and social assistance systems since the end of 2021. This should include information on benefits and assistance levels and the allocation of benefits.**

Si illustrano, di seguito, le principali misure e i piani di intervento adottati nel corso dell'ultimo triennio dal Governo italiano, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di sicurezza sociale, che comprendono sia quelli riferiti all'assistenza sociale che quelli di previdenza sociale.

## MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ'

### RDC – Reddito di Cittadinanza.

Il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 - "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito nella Legge 28 marzo 2019, n. 26 - ha istituito, al Capo 1 (articoli 1- 13), a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza (Rdc) «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».

Rivolto ad una platea più estesa rispetto a quella del precedente REI (Reddito di Inclusione), il Rdc assicura un sostegno economico di dimensione più consistente garantendo l'effettività di un diritto alla presa in carico di tipo sociale e/o lavorativo, a seconda delle esigenze, basata su una valutazione e una progettualità individualizzate, non a caso definite formalmente come livelli essenziali delle prestazioni, al pari del beneficio economico. Il numero dei potenziali beneficiari della misura è, pertanto, diventato molto più consistente, con un sostanziale incremento dei nuclei familiari monocomponenti aventi diritto e l'allargamento ai nuclei composti anche da sole persone anziane, pur eventualmente beneficiarie di altre misure di sostegno, in particolare l'Assegno sociale e le relative maggiorazioni, che la Pensione di cittadinanza (Pdc, il nome che il Rdc assume quando il nucleo è composto solo da persone con età pari o superiore a 67 anni - o eventualmente conviventi con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza) va ad integrare.

Il Reddito di cittadinanza si compone di due parti:

- l'assegnazione di un contributo, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta Rdc), che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo, che prevede una componente aggiuntiva per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o che pagano il mutuo sulla casa di residenza;
- il Patto per il lavoro, predisposto dai Centri per l'Impiego, ovvero il Patto per l'inclusione sociale predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano (in forma singola o associata) in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il Patto per l'inclusione sociale riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.

I requisiti di accesso alla misura individuati dall'art. 2 del DL 4/2019 sono i seguenti:

- con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il destinatario deve essere cittadino italiano o di un Paese facente parte dell'Unione Europea, ovvero suo familiare

titolare del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente; se cittadino di Paesi terzi, deve essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

- I principali requisiti reddituali e patrimoniali sono i seguenti:

- un valore ISEE inferiore a 9.360 Euro;

- un valore del patrimonio immobiliare, dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.

La concessione del beneficio economico è subordinata alla dichiarazione da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

La disciplina in materia di Reddito di Cittadinanza prevede, altresì, puntali sanzioni nei casi in cui vengano forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al vero, nel corso della procedura di richiesta del Reddito di cittadinanza.

### **Assegno di Inclusione.**

Il Decreto Lavoro sopracitato (D.L. n.48/2023) ha introdotto come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale *l'Assegno di inclusione* (AdI), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 - in sostituzione del Reddito di cittadinanza.

Quale strumento di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale è rivolto alle famiglie in cui sono presenti disabili, minori o over-60.

L'assegno di inclusione prevede l'erogazione di un beneficio economico riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare. Per ricevere il beneficio economico, il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il percorso di attivazione avviene per mezzo della piattaforma citata e prevede l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti diretti a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. I componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato che può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Per accedere alla misura, è necessario il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- essere residenti in Italia;

- essere cittadino dell'UE o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare dello status di protezione internazionale;

- dichiarare un valore ISEE inferiore a 9.360 €;

- dichiarare un valore ai fini IMU (imposta municipale propria) del patrimonio immobiliare, dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.

Come nel caso del Reddito di Cittadinanza, anche per l'Assegno in esame sono previste sanzioni nel caso in cui vengano forniti volontariamente dati e notizie non reali, nel corso della procedura di richiesta di erogazione del beneficio.

Accanto al nuovo Assegno di inclusione viene introdotto un nuovo strumento denominato "*Sostegno alla formazione e all'occupazione*" (SFL) - in vigore dal 1° settembre 2023 - volto ad incentivare la riqualificazione e l'aggiornamento dei lavoratori a rischio di emarginazione sociale e di esclusione dalla forza lavoro. Questo programma è destinato a individui di età compresa tra i 18 e i 59 anni - con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui - che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.

Il programma SFL prevede la partecipazione a programmi di formazione, orientamento professionale e assistenza all'inserimento lavorativo, con un contributo fisso mensile di 350 euro per una durata massima di 12 mesi.

In tale contesto va, infine richiamata la misura dell'*Assegno unico universale* (AUU) introdotta a favore dei nuclei familiari, inclusa nelle informazioni fornite in risposta alla domanda n. 3 a cui si rimanda.

### **Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021 – 2023.**

La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha discusso e approvato, nel luglio 2021, il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, che contiene al suo interno il Piano sociale nazionale 2021-2023 e il Piano per la lotta alla povertà 2021-2023. Nello specifico, il Piano sociale nazionale individua le priorità collegate al Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) e alla sua programmazione, distinguendo tra azioni di sistema più ampie e interventi rivolti alle persone di minore età.

Le risorse complessivamente afferenti al FNPS ammontano ad euro 390.925.678,00 per ognuna delle annualità 2021, 2022, 2023.

La quota minima di detto Fondo da destinare al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area infanzia e adolescenza è stata aumentata al 50%, fin dall'anno 2020.

In maniera analoga, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà costituisce lo strumento di programmazione del Fondo povertà ed individua i principali interventi di lotta alla povertà da attuare sul territorio.

Il Fondo Povertà è volto, fra l'altro, al potenziamento dei servizi individuati quali Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 - *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà* - per la realizzazione dei progetti di inclusione sociale nell'ambito della misura di contrasto alla povertà. Il Fondo Povertà è stato originariamente istituito ai sensi dell'art. 1, comma 386, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per il 2016).

Nell'ambito del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, va anche menzionata la misura volta a prevenire le condizioni di povertà ed esclusione sociale dei c.d. "care leavers", ovvero di coloro i quali, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto, durante la minore età, il collocamento in comunità residenziali o in affido eterofamiliare.

Tale intervento ha lo scopo di consentire ai soggetti interessati, il completamento del percorso di crescita verso l'autonomia, garantendone la continuità dell'assistenza sino al compimento del ventunesimo anno d'età. L'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - dispone l'integrazione della quota del Fondo povertà di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare al progetto "care leavers".

Attraverso i Piani su citati è stato avviato un percorso finalizzato a dare attuazione ad una variegata tipologia di LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) da garantire su tutto il territorio nazionale, tra i quali sono stati individuati come prioritari

- pronto intervento sociale;
- supervisione del personale dei servizi sociali;
- servizi sociali per le dimissioni protette;
- prevenzione dell'allontanamento familiare;
- servizi per la residenza fittizia;
- progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

In quest'ottica, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, si è prevista l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS), in base al numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Per espressa previsione normativa il contributo ha la duplice finalità di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e i servizi rivolti ai beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al citato articolo 7, co. 1, del D.Lgs. n. 147/2017.

### **Piano di attuazione Nazionale della Garanzia Infanzia.**

Tra le priorità del precitato Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali vi è l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 14 giugno 2021, che istituisce una *Garanzia europea per l'infanzia*.

In attuazione della Raccomandazione è stato elaborato il Piano di Attuazione Nazionale della Garanzia Infanzia (PANGI), sottoposto alla Commissione Europea nel mese di marzo 2022.

Tale documento di programmazione si proietta fino al 2030.

Le priorità evidenziate dal Piano sono le seguenti:

- Educazione e cura della prima infanzia, istruzione, attività scolastica, un pasto sano al giorno a scuola.
- Diritto alla salute e ad una nutrizione sana.
- Prevenzione e contrasto alla povertà e allo svantaggio sociale, diritto all'abitare.
- Governance e infrastrutture di sistema.

Il PANGI si rivolge a tutti i target individuati all'interno della Raccomandazione europea (minorenni in condizioni di povertà o a rischio di esclusione sociale) prevedendo quindi azioni o interventi specifici diretti a:

- a) minorenni profughi dalla guerra in Ucraina;
- b) minorenni senza fissa dimora o in situazioni di grave disagio abitativo;
- c) minorenni con disabilità;
- d) minorenni con problemi di salute mentale;
- e) minorenni provenienti da un contesto migratorio o appartenenti a minoranze etniche, in particolare Rom;
- f) minorenni che si trovano in strutture di assistenza alternativa, in particolare istituzionale;
- g) minorenni in situazioni familiari precarie.

Inoltre, grazie alla connessione con politiche di livello nazionale, il PANGI lavora al rafforzamento degli interventi a favore di preadolescenti e adolescenti (soprattutto in considerazione delle problematiche rilevate durante l'emergenza Covid-19) e con i minorenni adottati, che spesso fronteggiano situazioni di istituzionalizzazione e di trascuratezza pregresse che incidono sul loro benessere psichico e sociale.

È rilevante sottolineare che i beneficiari degli interventi sono coinvolti anche attraverso meccanismi di partecipazione attiva nei processi istituzionali collegati alla Garanzia Infanzia.

A tale scopo, è stato costituito a dicembre 2021, lo *Youth Advisory Board*; ne fanno parte 23 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 21 anni, provenienti da tutta Italia, tra cui giovani italiani e con background migratorio, ragazze e ragazzi di seconda generazione, rom sinti e caminanti, *care leavers*, ragazze e ragazzi con disabilità, volontarie e volontari impegnati a diverso titolo nelle loro comunità.

### **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).**

Nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione" del PNRR - approvato con Decisione ECPFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia in data 14 luglio 2021 - è prevista la Componente 2 – "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", con tre tipologie di investimenti: 1.1, 1.2,

1.3 come riportati di seguito.

### ***1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione.***

L'obiettivo generale del progetto è di prevenire l'istituzionalizzazione di minori e anziani, assicurando la presenza di strutture e servizi alternativi di livello adeguato e servizi sociali capaci di prendere effettivamente in carico le persone in condizioni di bisogno.

Il progetto è articolato in quattro linee di attività orientate al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione delle situazioni di vulnerabilità familiari:

1. Sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (84,6 milioni);
2. Favorire la vita autonoma degli anziani (307,5 milioni);
3. Rafforzamento dei servizi sociali a domicilio per garantire una dimissione anticipata supportata e prevenire l'ospedalizzazione (66 milioni);
4. Rafforzare i servizi sociali e prevenire il *burn out* degli assistenti sociali (42 milioni).

### ***1.2 Modelli di autonomia per le persone con disabilità***

La proposta progettuale mira a rinforzare il sistema di interventi volti a tutelare e a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità, sostenendo i principi di autodeterminazione e libera scelta, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentale dell'Unione Europea, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009, e con il Pilastro europeo dei diritti sociali dell'UE.

Il progetto di investimento mira alla realizzazione di una vita autonoma per le persone con disabilità a partire dalla casa e dal lavoro, anche attraverso le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie informatiche, sia in ambito abitativo che lavorativo.

Nello specifico, il progetto si compone delle tre seguenti linee di attività:

- Definizione e attivazione del progetto individualizzato;
- Abitazione. Adattamento degli spazi, domotica<sup>8</sup> e assistenza a distanza;
- Lavoro. Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza.

### ***1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta***

La proposta progettuale mira a rafforzare il sistema di protezione e le azioni di inclusione in favore non solo dei soggetti in condizioni di marginalità estrema ma anche di coloro che si trovano in condizioni di non potere accedere ad un alloggio, sia che si tratti di individui singoli che di nuclei familiari.

Il progetto si articola in due linee di azione principali:

- *housing first* - che consiste in un'assistenza alloggiativa temporanea ma di ampio respiro, fino a 24 mesi, tendenzialmente in appartamenti raccolti in piccoli gruppi sul territorio, destinati a singoli o piccoli gruppi di individui, ovvero a nuclei familiari in difficoltà estrema che non possono immediatamente accedere all'edilizia residenziale pubblica;
- *stazioni di posta* - che consistono in centri di servizio e inclusione a livello territoriale, che offrono, a fianco di una limitata accoglienza notturna, servizi ad ampio raggio, quali attività di presidio sociale e sanitario, ristorazione, distribuzione della posta per i residenti presso gli indirizzi fittizi comunali, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni in riuso, banca del tempo.

---

<sup>8</sup> Sistema di tecnologie informatiche per il supporto delle attività domestiche.

## **POLICHE SOCIALI ED INTERVENTI DI ASSISTENZA E CURA ALLE PERSONE ANZIANE, NON AUTOSUFFICIENTI, CON DISABILITÀ'.**

Con riferimento alle misure specificamente dirette all'offerta di interventi e servizi di assistenza alle persone anziane, non autosufficienti, con disabilità si rappresenta quanto segue.

La Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) all'articolo 1, commi 159-169, ha definito i LEPS per le persone non autosufficienti come *interventi, servizi, attività e prestazioni integrate diretti a garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità*. Inoltre, ha stabilito che la programmazione, il coordinamento, la realizzazione e la gestione degli interventi utili al loro raggiungimento sia affidata agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS).

I servizi sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree:

- promozione del benessere delle persone anziane e facilitare le famiglie a sostenere il carico assistenziale durante la terza età della propria vita e gli inevitabili costi correlati, in particolare nel caso di non autosufficienza;
- assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari;
- servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;
- servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;
- misure innovative per l'invecchiamento attivo e l'inclusione sociale;
- promozione dell'autonomia e la prevenzione delle fragilità;
- revisione dell'assistenza domiciliare;
- introduzione di una prestazione universale graduata per le persone anziane;
- riconoscimento delle cure palliative.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sopraccitato prevede diverse misure in favore delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità.

Tali misure, strettamente legate tra loro, prevedono investimenti straordinari volti al rafforzamento delle infrastrutture sociali, nonché dei servizi sociali territoriali di comunità e domiciliari, allo scopo di prevenire l'istituzionalizzazione e mantenere, per quanto possibile, una dimensione autonoma, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza sanitaria, soprattutto radicata sul territorio. Gli interventi previsti interessano le persone più fragili, nella loro dimensione individuale, familiare e sociale. Il fine è prevenire l'esclusione sociale intervenendo sui principali fattori di rischio individuale e collettivo, in coerenza con l'obiettivo di assicurare il recupero della massima autonomia delle persone.

Nello specifico, il piano ha previsto una serie di investimenti diretti ai seguenti obiettivi:

- Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti euro 500.100.000,00;
- Autonomia degli anziani non autosufficienti: Totale risorse 307,5 milioni di euro per n. 125 progetti attivati/ATS; risorse per progetto 2.460.000 euro per tre anni e n. 12.500 beneficiari;
- Percorsi di autonomia per le persone con disabilità: è stato previsto un investimento pari a € 500,5 milioni, il coinvolgimento di 500 ATS e la realizzazione di 700 progetti. I percorsi sono attivati nell'ottica del raggiungimento graduale di un Livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS) in grado di consentire a tutte le persone con disabilità, che ne abbiano necessità, di partecipare ad un progetto per la vita indipendente. L'obiettivo principale è quello di favorire percorsi di autonomia per le persone con disabilità, prevenendo l'istituzionalizzazione, ed accelerando il processo di de-istituzionalizzazione,

avvalendosi dei servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari, fornendo soluzioni alloggiative, dotazioni tecnologiche per la domiciliarità e la formazione digitale per il lavoro, lo sviluppo di competenze attraverso sostegni in percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro;

- Rafforzamento servizi sociali a favore della domiciliarità: il progetto ha la finalità di costituire équipe professionali, attraverso iniziative di formazione specifica, allo scopo di migliorare la diffusione dei servizi sociali su tutto il territorio, favorire la deistituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, grazie a servizi e strutture per l'assistenza domiciliare integrata. Tali servizi devono rispettare i livelli definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023.

Il Fondo per le non autosufficienze (FNA) garantisce prestazioni alle persone non autosufficienti, in attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali sul territorio nazionale, e, nell'ambito dell'offerta integrata di servizi sociosanitari, facilita la permanenza presso il proprio domicilio, evitando l'istituzionalizzazione.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022, di adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024, ha introdotto importanti novità in tema di disabilità e non autosufficienza, con particolare attenzione alla popolazione anziana.

Le risorse complessivamente stanziate nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024.

La legge 22 giugno 2016, n.112 ha istituito il Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, comunemente denominato “*Dopo di Noi*”.

Il Fondo finanzia interventi attraverso la progressiva presa in carico della persona con disabilità già durante l'esistenza in vita dei genitori e con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi”.

I beneficiari di tale fondo pubblico di assistenza sono le “*persone con disabilità grave non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e prive del sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno genitoriale*”.

### **Misure di previdenza sociale.**

Nell'ambito delle politiche finalizzate all'adozione di misure volte al rafforzamento degli strumenti **di tutela previdenziale** in favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai soggetti adibiti a mansioni caratterizzate da particolari profili di rischio per la salute e la sicurezza, si evidenzia quanto segue.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge bilancio 2020), all'articolo 474, comma 1, ha istituito una Commissione tecnica con il compito specifico di studiare la gravosità delle occupazioni in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni e di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale.

In esito alle conclusioni raggiunte dalla Commissione medesima, con l'allegato 3 alla legge n.234/2021 (legge di bilancio 2022), è stato riordinato ed ampliato l'elenco delle *lavorazioni cd.*

*gravose*, utili ai fini dell'accesso all'anticipo pensionistico denominato “*Ape sociale*”, misura di natura sperimentale attualmente prorogata fino al 31 dicembre 2023.

Questa misura, a condizione dello svolgimento delle attività lavorative gravose per almeno sei anni negli ultimi sette o per almeno sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento, consente ai lavoratori dipendenti di anticipare, rispetto ai requisiti generali stabiliti per la pensione di vecchiaia e anticipata, l'accesso al pensionamento al raggiungimento di un'età anagrafica pari a 63 anni di età e 36 anni di contribuzione.

Ai sensi della citata legge di bilancio 2022, è stato contestualmente ridotto a 32 anni il requisito contributivo richiesto per le seguenti categorie professionali: operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Con riferimento alle misure di flessibilità in uscita introdotte in via sperimentale, per il 2022 si segnala, con l'art. 1, comma 87 e seguenti, della legge n.234/2021, il riconoscimento, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995, del trattamento di pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contributi (cd. “*Quota 102*”) e, per il 2023, in base all'articolo 1, commi 283 e 284 della legge n.197/2022 (legge di bilancio 2023), per le medesime categorie beneficiarie, il trattamento di pensione anticipata flessibile con 62 anni di età e un'anzianità contributiva minima di 41 anni (cd. “*Quota 103*”).

In materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei *lavoratori dello spettacolo*, specifica attenzione è stata rivolta all'introduzione, per tali lavoratori, di “*un'indennità di discontinuità*”, quale strumento di sostegno strutturale e permanente, di cui all'art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 - *Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*.

A tal fine, con il decreto 25 luglio 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della cultura, sono state appositamente individuate le categorie di lavoratori “*discontinui*”.

Tali lavoratori sono determinati nell'ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.182/1997, come definite dal decreto ministeriale 15 marzo 2005.

Si segnala, inoltre, il processo normativo attuato con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di *enti sportivi professionistici e dilettantistici*, nonché di *lavoro sportivo*, finalizzato al superamento del divario nelle tutele previdenziali, assicurative ed assistenziali, tra lavoratori del settore del professionismo e quelli del settore del dilettantismo.

Appare utile citare, da ultimo, quale prestazione assistenziale di particolare rilevanza in tale contesto, l'*Assegno sociale*, che viene attribuito a seguito di apposita richiesta, e rivolto alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

Dal 1° gennaio 1996, l'*Assegno sociale* ha sostituito la pensione sociale. Il beneficio è rivolto ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari soggiornanti di lungo periodo o coniugati con un cittadino dell'UE, che abbiano compiuto 67 anni e con determinati requisiti reddituali.

Il limite di reddito per beneficiare della prestazione è pari a 6.542,51 euro annui e se il soggetto è coniugato, di euro 13.085,02.

**6) Please provide information as to whether social security benefits and assistance are indexed to the cost of living, as well as information in particular on how income-replacing benefits such as pensions are indexed. Please indicate when benefits and assistance were last adjusted/indexed.**

Nell'ambito delle misure finalizzate alla protezione del potere d'acquisto dei trattamenti pensionistici, occorre fare riferimento alla disciplina in materia di rivalutazione degli importi delle prestazioni pensionistiche all'inflazione (cd. *perequazione automatica*), ovvero all'aumento del costo della vita come determinato annualmente dall'ISTAT ed applicato, per legge, mediante l'adozione, entro il 20 novembre di ciascun anno, di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n.41/1986.

Gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici si basano, quindi, sulla variazione dell'indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In tal senso, il sopracitato decreto ministeriale provvede a fissare i seguenti valori:

- il valore **effettivo** della variazione percentuale per l'aumento di perequazione per l'anno precedente a quello di riferimento;
- il valore **provvisorio** della variazione percentuale per l'aumento di perequazione per l'anno in corso (che si applica con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo).

Nell'ambito del quadro normativo di riferimento come sopra riportato, si colloca, da ultimo, il decreto ministeriale 10 novembre 2022 che ha fissato il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica, per il 2021, in misura **pari all' 1,9%** (rispetto all'1,7% determinato in via previsionale l'anno precedente) e quello provvisorio, per il 2022, in misura **pari al 7,3%**.

Una volta definito il tasso di inflazione annua in funzione dell'importo dell'assegno pensionistico, si applicano differenti percentuali di adeguamento in base a diverse fasce calcolate in relazione al trattamento minimo INPS.

Va considerato che, nel corso del tempo, le modalità di rivalutazione sono state più volte modificate dal legislatore in una prospettiva anche di contenimento della spesa pubblica.

L'art.1, comma 309, della legge n.197/2022 (legge di bilancio 2023), ha ripristinato, per il biennio 2023-2024, il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n.448/1998, ovvero una rivalutazione sull'importo complessivo del trattamento (anziché in forma progressiva per scaglioni di importo ai sensi della legge n.388/2000).

Pertanto, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stata riconosciuta secondo le modalità di seguito specificate.

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 % (determinando un incremento delle pensioni pari al 7,3%);  
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

- nella misura dell'85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (determinando un aumento del 6,205%);
- nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS (determinando un aumento del 3,869%);

- nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS (determinando un aumento del 3,431%);
- nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (determinando un aumento del 2,701%);
- nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (determinando un aumento del 2,336%).

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e, dunque, di sostenere il potere di acquisto riconducibile alle prestazioni pensionistiche, l'art. 21 del decreto-legge n.115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.142/2022, ha previsto, in via eccezionale, un anticipo delle operazioni di conguaglio rispetto ai termini ordinariamente previsti. La citata disposizione ha, infatti, riconosciuto da una parte, dalla mensilità di novembre 2022 (anziché gennaio 2023), l'aumento dello 0,2% dei trattamenti previdenziali (determinato dalla differenza fra l'indice ISTAT provvisorio dell'1,7%, e quello definitivo accertato dell'1,9% per l'anno 2021) e dall'altra, nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 (con decorrenza 1° gennaio 2023), un anticipo della rivalutazione in misura pari al 2% per gli assegni non superiori a 2.692 € lordi al mese posto in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Sempre in una prospettiva di contrasto degli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, l'art. 1, comma 310, della legge n.197/2022, ha poi riconosciuto, in favore dei titolari di pensione di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, un incremento aggiuntivo nella misura pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.

Da ultimo, l'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 - *Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili - al fine di contrastare ulteriormente gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023*, anticipa al 1° dicembre 2023 le operazioni di conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022, pari allo 0,8% (determinato dalla differenza tra l'indice ISTAT provvisorio, applicato dal 1° gennaio 2023, del 7,3% e quello definitivo accertato nella misura dell'8,1%).

**7) Please provide information as to whether any special measures have been adopted since late 2021 to ensure persons can meet their energy and food costs, such as price subsidies for energy, fuel, and basic food items.**

Si rimanda alle informazioni specifiche fornite, tra le altre, sulle misure adottate per far fronte all'innalzamento dei costi energetici ed alimentari in risposta alla domanda n. 3 del questionario.

**8) Please provide up-to-date information on at-risk-of-poverty rates for the population as a whole, as well as for children, families identified as being at risk of poverty, persons with disabilities and older persons. Please show the trend over the last 5 years, as well as forecasts for upcoming years.**

Si riportano, di seguito, le tabelle elaborate dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), riguardanti il rischio di povertà sia in relazione alla popolazione nel suo complesso che a famiglie, minori, anziani e disabili.

Si rappresenta, inoltre, che, allo stato attuale, non si è in grado di fornire proiezioni riguardanti l'andamento del rischio di povertà nei prossimi anni.

**Individui a rischio di povertà - Valori per 100 individui con le stesse caratteristiche - Anni 2018-2022**

	Anno				
	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Italia	20,3	20,1	20,0	20,1	20,1
Individui con meno di 18 anni	26,2	24,5	25,1	26,0	25,4
Individui con 65 anni o più	15,3	16,2	16,8	15,6	17,8

**Famiglie a rischio di povertà - Valori per 100 famiglie con le stesse caratteristiche - Anni 2018-2022**

	Anno				
	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Italia	20,1	20,3	20,3	20,4	20,5

**Individui con 16 anni e più a rischio di povertà - Valori per 100 individui con le stesse caratteristiche - Anni 2018-2022**

	Anno				
	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Italia	19,3	19,5	19,3	19,2	19,3
Individui con disabilità	20,0	21,1	20,5	19,2	20,1

**9) Please provide information on what measures are being taken to ensure a coordinated approach to combat poverty as required by Article 30 of the Charter, and to diminish reliance on last-resort relief, such as food banks and soup kitchens.**

Con riferimento alle informazioni richieste nel presente quesito, occorre fare rinvio a quanto ampiamente rappresentato in ordine alla domanda n. 5 (sulle misure e interventi attuati in riforma sui sistemi di sicurezza sociale e di assistenza sociale), ove, in via preliminare, vengono richiamati il **Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021 -2023** e il correlato **Piano Nazionale contro la povertà** (2021- 2023), adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Entrambi si muovono in direzione di un approccio coordinato agli interventi in essi contemplati, ivi compresi quelli volti alla lotta alla povertà secondo un approccio sinergico multidimensionale tra tutti gli attori coinvolti ed in base ad azioni mirate sui fattori che colpiscono i nuclei familiari più poveri.

Le misure che l'Italia ha avviato per contrastare il fenomeno della povertà partono imprescindibilmente dalla creazione di una rete di protezione accessibile a tutti coloro che vivono tale condizione garantendo adeguati contributi economici tali da innalzare significativamente il reddito del nucleo familiare, affiancati dai servizi di accompagnamento della persona verso l'inclusione lavorativa, nonché dagli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile.

Si rinvia per un maggior dettaglio di tali misure a quanto illustrato in merito a tali aspetti, come anticipato, nella risposta fornita alla domanda n. 5 del questionario.

Per quanto riguarda più specificamente l'attività di sostegno alimentare e depravazione materiale, oltre a rimandare a quanto riportato, a tale riguardo, in risposta alla domanda n. 3, appare utile menzionare il finanziamento previsto dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) rivolto a tale

fine, nonché a quello contemplato nella nuova pianificazione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (di seguito PN), approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022 con un budget di oltre 4 miliardi di euro, tra cofinanziamento nazionale e finanziamento europeo FSE+ e FESR (Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

La strategia del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-27 si prefigge, quale obiettivo generale, di promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà quali valori fondamentali del nostro stile di vita.

Il PN intende adottare un approccio integrato per rispondere alle esigenze della popolazione di riferimento in tutte le fasi della vita, affrontando le cause profonde dell'esclusione sociale e della povertà e, in coerenza con quanto definito dal Piano d'azione del Pilastro europeo dei diritti sociali dell'UE, recependo i principi del *vivere dignitosamente; promuovere la salute e garantire l'assistenza; adeguare la protezione sociale al nuovo mondo.*

La strategia del PN si sviluppa principalmente su quattro Priorità.

1) *Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà: per combattere attivamente la povertà e favorire l'inclusione sociale delle categorie più svantaggiate.*

2) *Child Guarantee: per garantire l'accesso ad una vita dignitosa e ai servizi di base ai minorenni a rischio povertà o esclusione sociale.*

3) *Contrasto alla deprivazione materiale: per aiutare attivamente le persone, le famiglie e gli individui in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale.*

4) *Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica: per potenziare le infrastrutture sociali, al fine di agevolare l'inclusione sociale di tutti i destinatari del Programma.*

Gli obiettivi principali della **Priorità 1** sono:

- L'inclusione attiva dei soggetti svantaggiati, che prevede interventi volti a favorire e definire i presupposti e le condizioni per l'inserimento socio-lavorativo di persone in condizioni di difficoltà socio-economica e con bisogni speciali.

Si tratta prevalentemente di azioni di accompagnamento e di sistema, declinate in funzione della strategia del PN.

- L'inclusione attiva dei cittadini dei paesi terzi, compresi i migranti, che prevede, tra gli altri, interventi di inserimento socio-lavorativo e di sviluppo delle competenze; di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato; di supporto alla cooperazione tra gli attori delle politiche di integrazione dei migranti.

- L'inclusione attiva delle comunità emarginate, come Rom, Sinti e Caminanti e comunità LGBTQIA+, che prevede, tra gli altri, interventi di presa in carico sociale rivolti a giovani, donne e soggetti vulnerabili; interventi di formazione professionale e nell'accesso al lavoro dipendente e autonomo.

- L'accesso ai servizi, che prevede, tra gli altri, interventi a favore dell'autonomia delle persone non autosufficienti, in particolare anziani e disabili; per il rafforzamento delle attività di valutazione multidimensionale erogate dai servizi sociali e Comuni.

- L'integrazione sociale di poveri e indigenti, che prevede, tra gli altri, interventi di rafforzamento del sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale, di presa in carico e accompagnamento nell'ambito degli interventi di *Housing* ad ampio spettro e Centri servizi per le persone senza dimora.

Gli obiettivi principali della **Priorità 2** sono:

- l'accesso ai servizi dei giovani di minore età, che prevede, tra gli altri, interventi per favorire l'accesso e la partecipazione a contesti di apprendimento scolastico e formativo di giovani in condizione di fragilità come presupposto per il loro inserimento socio-lavorativo;

- in continuità con la programmazione 2014-2020, interventi di contrasto all'esclusione sociale dei minorenni e delle loro famiglie in situazione di vulnerabilità e interventi rivolti agli adolescenti a rischio povertà o esclusione sociale da svolgere all'interno di istituti scolastici e centri territoriali di aggregazione giovanile (progetto *Get-Up*);
- interventi sperimentali come la realizzazione di spazi di aggregazione e di prossimità.

Gli interventi previsti all'interno della **Priorità 3** sono rivolti, principalmente, al contrasto della povertà alimentare e al sostegno di persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale, con particolare riferimento a coloro che versano in gravi condizioni di disagio psichico e sociale e a famiglie con minori, prioritariamente quelle numerose, in cui siano presenti persone con disabilità o disagio abitativo.

Nell'ambito di tale Priorità si sono attivati interventi di contrasto alla povertà alimentare, attraverso la distribuzione di aiuti alimentari; la riduzione delle condizioni di deprivazione materiale, anche tramite la distribuzione di beni di prima necessità (*indumenti, prodotti per l'igiene personale, sacchi a pelo, kit di emergenza*) e di altri beni materiali, ad esempio: *dotazioni per alloggi, indumenti e strumenti a corredo di attività formative*; sostegno scolastico, sostegno nella ricerca del lavoro; sostegno per la prima assistenza medica.

Sono, inoltre, previste misure di accompagnamento e di potenziamento della *capacity building* di organismi centrali e delocalizzati, nonché di operatori coinvolti nei processi di governance, legati al contrasto della deprivazione materiale, al fine di rafforzare le competenze degli operatori e delle organizzazioni partner per garantire efficienza, ottimizzazione dei flussi e parità di accesso ai beni e ai servizi previsti.

All'interno della **Priorità 4** sono previsti:

- interventi a favore dell'autonomia delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento alle persone anziane;
- percorsi di adattamento degli spazi per favorire l'autonomia per persone con disabilità;
- interventi di riqualificazione di immobili da adibire ad assistenza alloggiativa (*housing first*) con dotazioni strumentali innovative che consentano ai destinatari di conseguire e mantenere una vita autonoma e indipendente;
- costituzione e potenziamento di centri di servizio per il contrasto alla povertà a livello territoriale (stazioni di posta);
- interventi per la ristrutturazione, l'ammodernamento e la riconversione di alloggi destinati a persone che necessitano di continuità assistenziale post degenza ospedaliera.

**10) Please provide information on steps taken to consult with, and ensure the participation of, the persons most affected by the cost of living crisis and/or organisations representing their interests in the process of designing of measures in response to the crisis.**

I Comuni, quali enti territoriali più vicini ai cittadini, nell'amministrare il territorio persegono il benessere e la crescita della loro comunità, affrontando le emergenze attraverso politiche e interventi volti a garantire la coesione sociale dei territori. In questa direzione, svolgono un ruolo cruciale nell'attivare e gestire collaborazioni tra i diversi soggetti della comunità territoriale (scuole, enti del terzo settore, asl, centri per l'impiego) per realizzare interventi integrati, mobilizzando tutte le risorse disponibili affinché siano utilizzate in modo efficace a beneficio di tutti i cittadini, con particolare attenzione a quelli più fragili.

I Comuni sono pienamente consapevoli che la partecipazione dei cittadini (e delle organizzazioni rappresentative) – in quanto portatori di bisogni, competenze, capacità e risorse – possa migliorare

la vita della comunità; pertanto, promuovono l'iniziativa dei cittadini per attività di interesse generale e per la cura dei beni comuni.

È dunque prassi per i Comuni garantire una partecipazione inclusiva e un dialogo costante con i propri cittadini e le loro organizzazioni nella definizione delle misure e degli interventi da adottare a favore della comunità e ciò è avvenuto anche in risposta alla crisi socioeconomica conseguente alla pandemia e al conflitto in Ucraina.

Le modalità di consultazione e partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni rappresentative presenti sul territorio attivate dai comuni sono molteplici e possono andare dalla previsione di incontri pubblici e assemblee, alla realizzazione di sondaggi e questionari, dalla costituzione di tavoli di consultazione fino all'utilizzo di forme più strutturate di sussidiarietà orizzontale e di governance partecipativa attraverso gli strumenti della programmazione condivisa, quali in particolare la co-programmazione e la co-progettazione, così come disciplinati nel Codice del Terzo settore.

Va infatti sottolineato che proprio in questi ultimi anni, ogni qual volta l'obiettivo perseguito abbia a che fare con attività di interesse generale, la co-progettazione e la co-programmazione si stanno via via affermando come modalità ordinaria di relazione tra Comuni e organizzazioni del terzo settore diventando ormai sempre di più riferimenti obbligati per la costruzione di politiche pubbliche realmente incisive nella rigenerazione di un tessuto urbano che è fatto di oggetti fisici e di relazioni sociali.

Si tratta di strumenti che, come noto, mirano a favorire una maggiore partecipazione e collaborazione tra il settore pubblico e il terzo settore nella definizione e nell'implementazione delle politiche pubbliche, sfruttando al massimo le competenze, le risorse e le conoscenze delle organizzazioni del terzo settore per affrontare in modo efficace le sfide sociali e promuovere il benessere della comunità realizzando una governance più inclusiva e partecipativa che consente alle comunità di essere direttamente coinvolte.